



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 7 del 7 Agosto 2020

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE n. 33/A FIGC** inerente i criteri di tesseramento calciatori extracomunitari;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 35/A FIGC** inerente la modifica CU 222/A – differimento termini art. 113 e 117 Professionisti;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 36/A FIGC** inerente la modifica CU 229/A – differimento termini art. 113 e 117 Dilettanti;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 44/A FIGC** inerente la deroga art. 72 N.O.I.F. S.G.S.;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 45/A e 46/A FIGC** inerente la modifica artt. 34 e 94 quinquies e art. 31 Regolamento L.N.D.;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 53/A FIGC** inerente il Regolamento LND per ripescaggi in Lega Pro e Regolamento LND art. 49, comma 1, lett. C) delle N.O.I.F.;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 54/A FIGC** inerente la modifica art. 72 NOIF;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 56/A FIGC** inerente l'appendice accordo FIGC – Federazione Sammarinese.

#### **2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

##### **Allegati**

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 3** pubblicato dal S.G.S inerente la Circolare n. 1 - Attività Agonistica.

#### **3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

### Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2020/2021, ai sensi dell'art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la FIGC, l'acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;
- preso atto che, con provvedimento del 20 maggio 2020, pubblicato sul C.U. n. 196/A di pari data, il Consiglio Federale ha deliberato di prorogare, per il settore professionistico, al 31 agosto 2020 la durata della stagione sportiva 2019/2020, fissando al 1° settembre 2020 l'inizio della stagione sportiva 2020/2021;
- preso altresì atto di quanto disposto con C.U. n. 228/A del 22 giugno 2020;
- ritenuto opportuno assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

### h a d e l i b e r a t o

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2020/2021 che, alla data del 31 agosto 2020, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2020 o scadrà al 31 agosto 2020, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2020 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2017.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2020/2021 che, alla data del 31 agosto 2020 non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2020/2021 che, alla data del 31 agosto 2020, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore professionista di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore professionista di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2020 o scadrà al 31 agosto 2020, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2020 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2017.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2020/2021 non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2020/2021, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2020/2021 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2019/2020.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 31 agosto 2020 in Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere

per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati da minorenni, avvalendosi dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369, della Legge n. 205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i calciatori con cittadinanza britannica saranno considerati cittadini di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e pertanto per il loro tesseramento dovranno applicarsi le norme di cui al presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A

### Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- tenuto conto che, in considerazione delle conseguenze derivate dalla emergenza COVID-19 sulla stagione agonistica 2019/2020, la conclusione della stessa, in ambito professionistico, è stata differita al 31 agosto 2020 e, per l'effetto, l'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e della relativa campagna trasferimenti è stato fissato al 1 settembre 2020;
- considerato che, dopo la sospensione intervenuta a causa della suddetta emergenza, sono stati riavviati i campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con previsione di calendari e termini diversi di conclusione degli stessi;
- tenuto conto che, tra la fine delle competizioni professionistiche della stagione sportiva 2019/2020 e l'inizio di quelle 2020/2021 intercorrerà un intervallo di tempo necessariamente ridotto rispetto a quello ordinario;
- atteso che, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, così come per far fronte alle legittime istanze correlate alla gestione e programmazione dell'attività didattica dei giovani, sono state già disposte anticipazioni sui termini di tesseramento di alcune categorie di calciatori per la stagione sportiva 2020/2021;
- ritenuto opportuno anticipare, altresì, il termine per la stipula dei contratti da "professionista" da parte dei calciatori con precedente rapporto contrattuale risolto a seguito della retrocessione della società dal Campionato di Serie C al campionato Nazionale di Serie D, di cui all'art. 117 comma 5 delle N.O.I.F., nonché il termine per la stipula dei contratti da "professionista" per i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con società dilettantistiche, di cui all'art. 113 delle N.O.I.F., per consentire agli stessi di aggregarsi per tempo alle loro nuove squadre;
- atteso che resta comunque ferma la disposizione di carattere generale secondo cui le squadre impegnate nella conclusione delle competizioni della stagione agonistica 2019/2020 potranno utilizzare, fino al termine delle suddette competizioni, solo ed esclusivamente i tesserati all'11 giugno 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

- a) di modificare il punto 5. del Comunicato Ufficiale N. 222/A del 15 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione 2020/2021, come segue:

5. **Variazioni di tesseramento**

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto risolto ai sensi dell'art. 117 N.O.I.F.:

- martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione dalla Società dal Campionato Serie C della stagione 2019/2020 al campionato Serie D, può essere sottoscritto:

- *da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma telematica federale nei suddetti termini.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A**

### Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- tenuto conto che, in considerazione delle conseguenze derivate dalla emergenza COVID-19 sulla stagione agonistica 2019/2020, la conclusione della stessa, in ambito professionistico, è stata differita al 31 agosto 2020 e, per l'effetto, l'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e della relativa campagna trasferimenti è stato fissato al 1 settembre 2020;
- considerato che, dopo la sospensione intervenuta a causa della suddetta emergenza, sono stati riavviati i campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con previsione di calendari e termini diversi di conclusione degli stessi;
- tenuto conto che, tra la fine delle competizioni professionistiche della stagione sportiva 2019/2020 e l'inizio di quelle 2020/2021 intercorrerà un intervallo di tempo necessariamente ridotto rispetto a quello ordinario;
- atteso che, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, così come per far fronte alle legittime istanze correlate alla gestione e programmazione dell'attività didattica dei giovani, sono state già disposte anticipazioni sui termini di tesseramento di alcune categorie di calciatori per la stagione sportiva 2020/2021;
- ritenuto opportuno anticipare, altresì, il termine per la stipula dei contratti da "professionista" da parte dei calciatori con precedente rapporto contrattuale risolto a seguito della retrocessione della società dal Campionato di Serie C al campionato Nazionale di Serie D, di cui all'art. 117 comma 5 delle N.O.I.F., nonché il termine per la stipula dei contratti da "professionista" per i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con società dilettantistiche, di cui all'art. 113 delle N.O.I.F., per consentire agli stessi di aggregarsi per tempo alle loro nuove squadre;
- atteso che resta comunque ferma la disposizione di carattere generale secondo cui le squadre impegnate nella conclusione delle competizioni della stagione agonistica 2019/2020 potranno utilizzare, fino al termine delle suddette competizioni, solo ed esclusivamente i tesserati all'11 giugno 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

- a) di modificare i punti 1. e 8. del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:

### **1. Variazioni di tesseramento**

- c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma telematica federale nei suddetti termini.

### **8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

- c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione dalla Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- *da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma telematica federale nei suddetti termini.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- vista l'istanza del Settore Giovanile e Scolastico FIGC di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile, di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

h a d e l i b e r a t o

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare per tutta la durata della stagione una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020.;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 34 e 94 quinquies delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 34 e 94 quinquies delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

### Art. 34

#### Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

1 Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

3 bis . Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. **Al campionato Primavera Femminile è consentita**, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

## Art. 94 quinquies

### **Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile**

. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Le calciatrici **maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre**, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrisondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.

4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva.

7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.

8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico.

9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

**13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- vista la modifica dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**Regolamento Lega Nazionale Dilettanti**

<b>Vecchio Testo</b>	<b>Nuovo testo</b>
<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">I campi di giuoco</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">I campi di giuoco</p>
<p>1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.</p>	<p>1. INVARIATO</p>
<p>2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."</p>	<p>2. INVARIATO</p>
<p>3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno</p>	<p>3. INVARIATO</p>

<p>ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.</p>	
<p>4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.</p>	<p>4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.</p>
<p>A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale</p> <p>- Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.</p> <p>- Campionato Nazionale Juniores “Under 19”</p> <p>a) Terreni di giuoco Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati,</p>	<p>A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale</p> <p>- Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.</p> <p>- Campionato Nazionale Juniores “Under 19”</p> <p>a) Terreni di giuoco Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati,</p>

<p>alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>a) Terreni di giuoco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</li> <li>- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</li> <li>- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</li> <li>- Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</li> <li>- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3ª categoria-“Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza,</li> </ul>	<p>alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>a) Terreni di giuoco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</li> <li>- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</li> <li>- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</li> <li>- Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</li> <li>- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3ª categoria-“Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza,</li> </ul>
---	---

<p>delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi  Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2<sup>a</sup> categoria, di 3<sup>a</sup> categoria, di 3<sup>a</sup> categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3<sup>a</sup> categoria – “Under 19”, ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni  Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:</p> <p>a) Terreni di giuoco  - Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.  - Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p>	<p>delle misure minime regolamentari.</p> <p><b>- Attività e gare nella categoria di base: per le dimensioni del rettangolo di giuoco, si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo le disposizioni emanate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e di cui alla tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato Ufficiale.</b></p> <p>b) Spogliatoi  Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2<sup>a</sup> categoria, di 3<sup>a</sup> categoria, di 3<sup>a</sup> categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3<sup>a</sup> categoria – “Under 19”, <b>nonché all’attività e alle gare nella categoria di base</b> ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni  Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:</p> <p>a) Terreni di giuoco  - Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.  - Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p>
---	---

<p>D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>a) Gli impianti</p> <p>Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".</p> <p>b) Terreni di giuoco</p> <p>I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.</li><li>- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.</li></ul> <p>Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a</p> <p>Lunghezza mt. 32; Larghezza mt. 16;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie</li></ul>	<p>D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>a) Gli impianti</p> <p>Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".</p> <p>b) Terreni di giuoco</p> <p>I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.</li><li>- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.</li></ul> <p>Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a</p> <p>Lunghezza mt. 32; Larghezza mt. 16;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie</li></ul>
---	---

<p>“B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.</p> <p>- Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.</p> <p>c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso,</p>	<p>“B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.</p> <p>- Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.</p> <p>c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso,</p>
--	--

<p>decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.</p> <p>e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.</p>	<p>decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.</p> <p>e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.</p>
<p>5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva</p>	<p>9. INVARIATO</p>

omologazione da parte della Lega Nazionale  
Dilettanti.

--

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- visti ed esaminati i testi del Regolamento L.N.D. per l'integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2020/2021 e del Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare il Regolamento L.N.D. per l'integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2020/2021 nel testo allegato sub A) ed il Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. nel testo allegato sub B).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO SERIE C**

Ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato Serie C stagione sportiva 2020/2021, si riportano di seguito i criteri per la formulazione della graduatoria delle Società del Dipartimento Interregionale.

- 1) Le nove squadre classificatesi al secondo posto di ciascun girone al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020 saranno inserite in una graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
  - media punti al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D stagione 2019/2020;
  - bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatesi nel Concorso "Giovani D valore" al primo posto di ciascun girone;
  - bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatesi nel Concorso "Giovani D valore" al secondo e al terzo posto di ciascun girone.

In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la società con il maggior quoziente vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- 2) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui all'allegato A), l'organico del Campionato di Lega Pro non sia completato, si formerà una seconda graduatoria composta dalle squadre classificatesi dal terzo al decimo posto di ciascun girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
  - media punti al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D stagione 2019/2020;
  - bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatesi nel Concorso "Giovani D valore" al primo posto di ciascun girone;
  - bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatesi nel Concorso "Giovani D valore" al secondo e al terzo posto di ciascun girone.

In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la squadra meglio classificata fra i gironi a cui hanno partecipato le società con uguale media punti. Persistendo ancora parità prevarrà la società con il maggior quoziente vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

**REGOLAMENTO EX ART. 49, LETT.C, COMMA 1 NOIF**

Si riportano i criteri per la formulazione della graduatoria ai fini delle sostituzioni prevista all'art. 49, lett. c) comma 1 delle NOIF, che avverrà nel seguente modo:

- 1) squadra classificatasi al secondo posto nel girone della società promossa al Campionato di Serie C stagione 2020/2021 rinunciataria o non ammessa;
- 2) nel caso in cui la squadra di cui al punto 1) rinunci o non sia ammessa, si formerà una graduatoria composta dalle altre otto squadre classificate al secondo posto in classifica in ciascun girone al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
  - media punti al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020;
  - bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso "Giovani D valore" al primo posto di ciascun girone;
  - bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso "Giovani D valore" al secondo e al terzo posto di ciascun girone.

In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la società con il maggior quoziente vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- 3) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui all'allegato A), l'organico del Campionato di Lega Pro non sia completato, si formerà una seconda graduatoria composta dalle squadre, che presenteranno domanda, classificate dal terzo al decimo posto di ciascun girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
  - media punti al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020
  - bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso "Giovani D valore" al primo posto di ciascun girone;
  - bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso "Giovani D valore" al secondo e al terzo posto di ciascun girone.

In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la società con il maggior quoziente vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 54/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**Art. 72**  
**Tenuta di giuoco dei calciatori**

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni indossati da ogni calciatore.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A

Si rende noto il testo dell'Appendice all'Accordo di Cooperazione Tecnica e Sportiva siglato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, come da allegato al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**APPENDICE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA E SPORTIVA STIPULATO  
TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E LA FEDERAZIONE  
SAMMARINESE GIUOCO CALCIO IN DATA 10 AGOSTO 2018**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno

**TRA**

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con sede legale in Roma (RM), Via Gregorio Allegri 14, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Gabriele Gravina - d'ora in poi F.I.G.C.,

**E**

la **Federazione Sammarinese Giuoco Calcio**, con sede legale in San Marino (RSM), Strada di Montecchio n. 17, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Marco Tura - d'ora in poi F.S.G.C.,

**PREMESSO CHE**

- la F.I.G.C. e la F.S.G.C. in data 10 agosto 2018 stipulavano un Accordo di cooperazione tecnica e sportiva;
- lo stesso veniva pubblicato in data 13.11.2018 dalla F.I.G.C. in allegato al C.U. n. 8/A e dalla F.S.G.C. con C.U. n. 22;
- all'art. 13 comma 2 l'Accordo prevede che *“Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da appendice redatta per iscritto dalle due Federazioni e seguiranno l'iter di approvazione/entrata in vigore/validità previsto per il presente Accordo all'articolo 11”*;
- è intenzione delle Parti modificare gli artt. 4 comma 1, 5 comma 4, l'art. 11, l'art. 12 comma 1 e l'art. 13 comma 2 dell'Accordo;

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce "Appendice" al richiamato Accordo

#### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

I. L'art. 4 (SAN MARINO ACADEMY) comma 1 dell'Accordo si intende modificato come segue:

*"La società SAN MARINO ACADEMY, (matr. FIGC n. 630293) ha la propria sede legale nella Repubblica di San Marino (RSM), presso la Federazione Sammarinese Gioco Calcio – Strada Montecchio n. 17.*

*La SAN MARINO ACADEMY ha come scopo principale lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva - ed in particolare del calcio giovanile - esercitata in accordo e sotto il controllo della Federazione Sammarinese.*

*La SAN MARINO ACADEMY è società affiliata alla F.I.G.C. e tessera calciatori tra i 10 ed i 19 anni e calciatrici di ogni età, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di tesseramento e trasferimento dei calciatori."*

*La Società ha come fine primario quello di consentire ai giovani calciatori e alle calciatrici sammarinesi di svolgere attività calcistica. Tenuto conto della carenza, nel territorio sammarinese, di attività nel settore femminile e giovanile, la SAN MARINO ACADEMY partecipa alle competizioni organizzate dalla F.I.G.C., al fine di consentire lo sviluppo del calcio femminile e giovanile sammarinese.*

II. L'art. 5 (TESSERAMENTO ATLETI/E) comma 4 dell'Accordo si intende modificato come segue:

*"Tenuto conto delle particolari esigenze derivanti dalle dimensioni dell'attività organizzata nell'ambito della Federazione Sammarinese viene pattuita una ulteriore deroga all'art. 40quater, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (il quale prevede "i calciatori/calciatrici "non professionisti" trasferiti all'estero e residenti in Italia possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società.").*

*In virtù di detta deroga i calciatori/calciatrici non professionisti, trasferiti da società italiana e tesserati tramite CTI per una società sammarinese, potranno ritrasferirsi in Italia nel corso della*

*stessa Stagione Sportiva e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento alla F.S.G.C., entro e non oltre il termine annualmente stabilito dal Consiglio Federale della F.I.G.C., fermo restando il rispetto dell'art. 5, comma 3, del Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei calciatori.*

*In ogni caso, si evidenzia come la presente convenzione disciplini e preveda deroghe esclusivamente in relazione a calciatori dilettanti, rimanendo invariata la regolamentazione tipica dei calciatori professionisti."*

**III.** L'art. 11 (TRASMISSIONE ACCORDO) dell'Accordo si intende modificato come segue:

1. La F.I.G.C. e la F.S.G.C. si impegnano a trasmettere copia del presente Accordo alla F.I.F.A. ed alla U.E.F.A. per opportuna presa visione, in ossequio alle precisazioni all'uopo fornite dalla FIFA con nota del 27.09.18.

2. Le due Federazioni Nazionali si impegnano, altresì, a trasmettere copia del presente Accordo ai propri Comitati Olimpici Nazionali, C.O.N.I. e C.O.N.S..

**IV.** L'art. 12 (ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' ACCORDO) comma 1 dell'Accordo si intende modificato come segue:

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale, sia da parte della F.I.G.C. sia da parte della F.S.G.C..

**V.** L'art. 13 (MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI ACCORDO) comma 2 dell'Accordo si intende modificato come segue:

2. Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da appendice redatta per iscritto dalle due Federazioni e seguiranno l'iter di entrata in vigore/validità previsto per il presente Accordo agli articoli 11 e 12.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.I.G.C.  
Gabriele Gravina  
Presidente

F.S.G.C.  
Marco Tura  
Presidente



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

00198 ROMA – VIA PO, 36

**STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 03/SGS DEL 24/07/2020**

**CIRCOLARE N° 1 ATTIVITÀ AGONISTICA**

## ATTIVITÀ AGONISTICA A LIVELLO NAZIONALE

### A) Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 15 Serie C

#### a1) Organizzazione

I Campionati Nazionali Under 15 sono organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e si articolano in:

- Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B
- Campionato Nazionale Under 15 Serie C

#### a2) Partecipazione

##### **Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B**

Partecipano al Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2020/2021;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate la mattina della domenica (o il pomeriggio, se le distanze lo permettano).

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

##### **Campionato Nazionale Under 15 Serie C**

Partecipano al Campionato Nazionale Under 15 Serie C le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2020/2021;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Serie C;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate la mattina della domenica (o il pomeriggio, se le distanze lo permettano).

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

### **a3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Nazionali Under 15**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

### **a4) Modalità di svolgimento**

Le squadre ammesse ai Campionati Nazionali Under 15 vengono suddivise in gironi, secondo criteri di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad una fase finale, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 15 Serie A e B". Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 15 Serie C è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 15 Serie C".

## **B) Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B**

### **b1) Organizzazione**

Il Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.

### **b2) Partecipazione**

Partecipano al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2020/2021;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

### **b3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8

del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

#### **b4) Modalità di svolgimento**

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B vengono suddivise in gironi, secondo criteri di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad una fase finale, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 16 Serie A e B".

### **C) Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C**

#### **c1) Organizzazione**

Il Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.

#### **c2) Partecipazione**

Partecipano al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C, per la corrente stagione sportiva, le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2020/2021;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

#### **c3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

#### **c4) Modalità di svolgimento**

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C vengono suddivise in uno o più gironi. Il Campionato prevede la disputa di una Fase Finale, in caso di organico con due o più gironi, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato

Ufficiale. Alla squadra vincente il girone unico o la gara della Finale Nazionale è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 16 Serie C".

## **D) Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 17 Serie C**

### **d1) Organizzazione**

I Campionati Nazionali Under 17 sono organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e si articolano in:

- Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B
- Campionato Nazionale Under 17 Serie C

### **d2) Partecipazione**

#### **Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B**

Partecipano al Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2020/2021;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

#### **Campionato Nazionale Under 17 Serie C**

Partecipano al Campionato Nazionale Under 17 Serie C le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2020/2021;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Serie C;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme

organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

### **d3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Nazionali Under 17**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

### **d4) Modalità di svolgimento**

Le squadre ammesse ai Campionati Nazionali Under 17 vengono suddivise in gironi, secondo criteri di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad una fase finale, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 17 Serie A e B". Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 17 Serie C è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 17 Serie C".

## **E) Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B**

### **e1) Organizzazione**

Il Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.

### **e2) Partecipazione**

Partecipano al Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B, per la corrente stagione sportiva, le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2020/2021;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite possono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

### **e3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

#### **e4) Modalità di svolgimento**

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B vengono suddivise in uno o più gironi. Il Campionato prevede la disputa di una Fase Finale, in caso di organico con due o più gironi, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente il girone unico o la gara della Finale Nazionale è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 18 Serie A e B".

#### **F) Deroga art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. "Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare"**

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all'art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell'ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, "Campionato superiore" va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società.

### **ATTIVITÀ AGONISTICA A LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE**

#### **A) Campionato Regionale Under 15 riservato alla categoria Giovanissimi**

##### **a1) Organizzazione**

Il Campionato Regionale Under 15 è organizzato dai Comitati Regionali LND territorialmente competenti, secondo quanto disciplinato dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico attraverso i criteri di ammissione e quelli di preclusione, pubblicati dallo stesso Settore, purché, tenuto conto anche del potenziale livello tecnico, si abbia un numero di iscrizioni sufficiente a comporre almeno un girone.

##### **a2) Partecipazione**

Al Campionato Regionale Under 15 sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno richiesta):

- le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono retrocesse nel Campionato Nazionale di "Serie D";
- le squadre campioni provinciali e locali della categoria Giovanissimi;
- le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Under 15 della stagione sportiva precedente.

L'ammissione al Campionato Regionale Under 15 è stabilita, dal Comitato Regionale territorialmente competente, ed è subordinata:

- al rispetto dei "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17". I "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17" per la stagione sportiva 2021/2022 sono approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e sono pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale, prima dell'inizio dei Campionati della stagione sportiva 2020/2021;
- alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Regionale territorialmente competente;

- al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC.

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali Under 15 a squadre di Società già impegnate nei Campionati Nazionali Under 15. Tale partecipazione, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo regionale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni.

### **a3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Regionale Under 15**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

### **a4) Modalità di svolgimento**

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Under 15 disputano, per l'aggiudicazione del titolo di "Campione Regionale", una fase finale suddivisa per gli ambiti di appartenenza (professioniste da una parte e dilettanti/pure dall'altra); le modalità di svolgimento della fase finale regionale sono stabilite, prima dell'inizio dei Campionati, da ciascun Comitato Regionale LND territorialmente competente. La squadra "Campione Regionale Dilettanti/Puro settore" viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l'attribuzione del titolo di "Campione d'Italia Under 15 Dilettanti/Puro Settore". Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Under 15 organizzato con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di "Campione Regionale" della categoria viene assegnato a seguito di "finali" tra le Società qualificatesi nei rispettivi Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente C.U. e dai criteri d'ammissione, tenuto conto delle preclusioni, per i Campionati Regionali.

## **B) Campionato Provinciale e Locale Under 15 riservato alla categoria Giovanissimi**

### **bi) Organizzazione**

Il Campionato Provinciale/Locale Under 15 è organizzato dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicati su Comunicato Ufficiale. La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere:

- del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa regione;
- dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le delegazioni seppur confinanti appartengano a regioni diverse.

Resta facoltà del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al fine del completamento dell'organico e/o per l'ottimizzazione di un numero congruo di squadre per

girone, l'assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa regione.

## **b2) Partecipazione**

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più squadre. Fermo restando la disposizione che l'organico di ogni girone può prevedere la presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati, può essere concessa deroga dal Comitato Regionale LND su richiesta della Delegazione della LND territorialmente competente.

## **b3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Provinciale Under 15**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

## **b4) Modalità di svolgimento**

Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale o Locale", che deve essere attribuito alle sole Società dilettanti/puro settore, anche se al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi per l'assegnazione del titolo Provinciale o Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche. Il "Campione Provinciale", se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 15 della stagione sportiva successiva.

## **b5) Diritti di classifica**

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 15 e/o Campionato Regionale Under 15, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valedoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste. In caso di partecipazione fuori classifica le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

## **a5) Tempi di gara**

Le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

## **b6) Conduzione tecnica**

Per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali Under 15, si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2020/21 pubblicato in data 1 luglio 2020.

## **C) Campionato Regionale Under 17 riservato alla categoria Allievi**

### **c1) Organizzazione**

Il Campionato Regionale Under 17 è organizzato dai Comitati Regionali LND territorialmente competenti, secondo quanto disciplinato dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico attraverso i criteri di ammissione e quelli di preclusione, pubblicati dallo stesso Settore, purché, tenuto conto anche del potenziale livello tecnico, si abbia un numero di iscrizioni sufficiente a comporre almeno un girone.

### **c2) Partecipazione**

Al Campionato Regionale Under 17 sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno richiesta):

- le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono retrocesse nel Campionato Nazionale di "Serie D";
- le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi;
- le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Under 17 della stagione sportiva precedente.

L'ammissione al Campionato Regionale Under 17 è stabilita dal Comitato Regionale territorialmente competente, ed è subordinata:

- al rispetto dei "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17". I "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17" per la stagione sportiva 2021/2022 sono approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e sono pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale, prima dell'inizio dei Campionati della stagione sportiva 2020/2021;
- alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Regionale territorialmente competente;
- al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC.

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali Under 17 a squadre di Società già impegnate nei Campionati Nazionali Under 17. Tale partecipazione, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo regionale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni.

### **c3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Regionale Under 17**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

### **c4) Modalità di svolgimento**

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Under 17 disputano, per l'aggiudicazione del titolo di "Campione Regionale", una fase finale suddivisa per gli ambiti di appartenenza (professioniste da una parte e dilettanti/pure dall'altra); le modalità di svolgimento della fase finale regionale sono stabilite, prima dell'inizio dei Campionati, da ciascun Comitato Regionale

LND territorialmente competente. La squadra "Campione Regionale Dilettanti/Puro Settore" viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l'attribuzione del titolo di "Campione d'Italia Under 17 Dilettanti/Puro Settore". Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Under 17 organizzato con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di "Campione Regionale" della categoria viene assegnato a seguito di "finali" tra le Società qualificatesi nei rispettivi Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente C.U. e dai criteri d'ammissione, tenuto conto delle preclusioni, per i Campionati Regionali.

## **D) Campionato Provinciale e Locale Under 17 riservato alla categoria Allievi**

### **d1) Organizzazione**

Il Campionato Provinciale/Locale Under 17 è organizzato dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicati su Comunicato Ufficiale. La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere:

- del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa regione;
- dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur confinanti appartengano a regioni diverse.

Resta facoltà da parte del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al fine del completamento dell'organico e/o per l'ottimizzazione di un numero congruo di squadre per girone, l'assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa regione.

### **d2) Partecipazione**

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più squadre. Fermo restando la disposizione che l'organico di ogni girone può prevedere la presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere concessa deroga dal Comitato Regionale LND su richiesta della Delegazione della LND territorialmente competente.

### **d3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Provinciali Under 17**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

### **d4) Modalità di svolgimento**

Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale o Locale", che deve essere attribuito alle sole Società dilettanti/puro settore, anche se al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi per l'assegnazione del titolo

Provinciale o Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche. Il "Campione Provinciale", se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 17 della stagione sportiva successiva.

#### **d5) Diritti di classifica**

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e/o Campionato Regionale Under 17, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste; In caso di partecipazione fuori classifica le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

#### **d6) Conduzione tecnica**

Per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali Under 17, si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019/20 pubblicato in data 2 luglio 2019.

### **E) Deroga art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. "Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare"**

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all'art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell'ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, "Campionato superiore" va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società.

### **F) Deroga art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di giuoco dei calciatori"**

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di giuoco dei calciatori", è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

### **G) Recupero gare interrotte**

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche introdotte dall'Art. 30 "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

### **H) Durata delle gare in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale**

Under 17: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.

Under 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Under 15: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).  
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Roma, 24/07/2020

IL SEGRETARIO  
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci